

STUDIO LEGALE
Avv. VITO SOLA
Tel. 06.35454548 - Fax 06.35428127
Via Ugo De Carolis, 31 - 00136 ROMA

N. 00127/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00121/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 121 del 2013, proposto da:

Marco Leprai, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Sola, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Interno;

per il pagamento

dell'importo di euro 6.963,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indennità non pagate per il periodo gennaio 2012 – ottobre 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

- rilevato che il ricorrente [redacted] in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto con mansioni di "capo squadra esperto", agisce in via monitoria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza per il pagamento dell'importo indicato in epigrafe a titolo di indennità retributive da lui maturate e non corrisposte nel periodo dal gennaio all'ottobre del 2012: segnatamente, le somme pretese dal ricorrente ammontano ad euro 6.619,33 per indennità di lavoro straordinario e festivo, ad euro 221,36 per indennità oraria trasferte tipo missione e ad ulteriori euro 123,00 per maggiorazione turno emergenza;

- considerato che del credito fatto valere è data prova scritta, costituita dalla "stampo riepilogo indennità non pagate" intestata al Comando Provinciale VV.F. di Grosseto e priva di sottoscrizione, ma la cui genuinità può reputarsi indirettamente attestata dalla missiva in data 15 gennaio 2013, proveniente dall'Ufficio ragioneria del medesimo Comando e contenente la precisazione circa l'avvenuto pagamento delle competenze accessorie relative al mese di gennaio 2012 e l'esclusione delle stesse dai riepiloghi in questione;
- ritenuto che il ricorso può pertanto trovare accoglimento, trattandosi di somme certe, liquide ed esigibili, sulle quali debbono essere computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 della legge n. 724/1994, mentre non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, avuto riguardo alla natura degli emolumenti richiesti;

P.Q.M.

ingiunge al Ministero dell'Interno di pagare in favore del ricorrente [REDACTED] l'importo di euro 6.963,69, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui in parte motiva, nonché le spese del procedimento per ingiunzione, che liquida in complessivi euro 1.045,00, di cui euro 325,00 per rimborso del contributo unificato ed il resto per onorari, il tutto nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, con l'avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che, in difetto di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Così deciso in Firenze il giorno 19 febbraio 2013.

**Il Consigliere delegato
Pierpaolo Grauso**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)